



Comune di Condofuri

Città Metropolitana di Reggio Calabria

- Ufficio del Sindaco -

Decreto Sindacale n. 9 del 14 agosto 2024

OGGETTO:

Proroga dell'incarico EQ Area Economico-Finanziaria al dipendente dott. Antonino Gulli
Area professionale Funzionari e Elevata Qualificazione.

IL SINDACO

Richiamati:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 43 del 21/06/2024 resa immediatamente eseguibile, con cui veniva disposto in convenzione con il Comune di Motta San Giovanni l'utilizzo congiunto del dott. Antonino Gulli, a mezzo servizio a scavalco condiviso, ai sensi dell'articolo 23 del vigente CCNL Funzioni Enti locali 2019-2021 - Area Funzionari e di Elevata Qualificazione, per n. 6 ore settimanali;
- il decreto sindacale n. 5 del 24.06.2024, con cui il predetto funzionario veniva incaricato della responsabilità dell'Area Economico-Finanziaria – Tributi ed Entrate patrimoniali, il cui incarico è venuto a scadenza 31 luglio u.s.

Dato atto che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 7.08.2024, resa immediatamente eseguibile, è stata disposta la proroga del servizio a scavalco condiviso al citato Funzionario al 30.06.2024;
- si ravvisa l'esigenza di garantire la continuità dell'azione amministrativa-contabile dell'Ente, nelle more dell'avvio delle procedure amministrative di copertura del posto vacante, già autorizzate dalla Commissione sulla Stabilità Finanziaria degli Enti locali, e per l'effetto si rende necessaria la proroga dell'incarico di che trattasi, anche in ragione delle complesse e incombenti attività amministrative rinvenienti nella predetta Area funzionale;

Rilevato che:

- l'articolo 16 del CCNL Funzioni Enti locali 16.11.2022 prevede che:
 1. *“Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all'art. 18 del presente CCNL. Tali posizioni richiedono: - responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, 26 implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni; - conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni*

organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo.

2. Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie: a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

3. Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area. 4. Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, la presente disciplina si applica: a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli Operatori esperti; b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori;

- l'articolo 23 rubricato Personale utilizzato a tempo parziale nelle Unioni e nei servizi in convenzione, prevede:

1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione. 2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione. 3. La contrattazione collettiva integrativa dell'ente utilizzatore può disciplinare, con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 80 (Fondo risorse decentrate: utilizzo) del presente CCNL. 4. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del presente CCNL. 5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato: - l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;

- l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa; - al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione),

stanziare presso ciascun ente. 6. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000. 7. Nel caso di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, l'Ente, legittimato a servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL. 8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 14 del CCNL 22.01.2004, nonché l'art. 17, comma 6, del CCNL 21.05.2018.

Dato atto che l'articolo 50, comma 10, del TUEL prevede che "Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali";

DECRETA

- di disporre, come dispone, e per quanto esposto in narrativa, che quivi si intende riportata, la proroga dell'incarico di EQ riconducibile all'Area Economico-Finanziaria/Tributi ed Entrate patrimoniali di questo Ente al dott. Antonino Gullì, dipendente del Comune di Motta San Giovanni (RC), inquadrato all'Area Funzionari e di Elevata Qualificazione, che presta la propria attività presso questo Ente, in rapporto di servizio a scavalco condiviso, per n. 6 ore settimanali, assumendo per l'effetto le responsabilità gestionali riferibili alla medesima Area;
- di attribuire, come attribuisce, per il periodo di vigenza del presente incarico, l'attribuzione della Responsabilità di posizione organizzativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 17 e dell'articolo 23 del vigente CCNL Funzioni Enti locali, 2019-2021, quale presupposto di legge strumentale all'assunzione della responsabilità gestionale della predetta Area, di cui all'articolo 107 del T.U.E.L.;
- di determinare, come determina, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, quarto periodo, la retribuzione di posizione riconducibile al presente incarico di Responsabile di EQ, con una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita presso il Comune di Motta San Giovanni, nella misura del 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2, su base annua;
- sulla scorta dell'attività gestionale svolta dal citato responsabile, allo stesso sarà attribuita la retribuzione di risultato, ai sensi del richiamato CCNL, in relazione all'attività di valutazione della performance, demandata al Nucleo di valutazione dell'Ente;
- di dare atto che il presente incarico avrà effetto giuridico-economico a far data 1 agosto 2024, in regime di sanatoria amministrativa, stante la continuità delle prestazioni professionali resa dal citato funzionario senza soluzione di continuità, e sino al 30 settembre 2024, facendo salva la facoltà di proroga alla scadenza, e potrà essere revocato ante tempus nei modi e forme di legge, anche in relazione all'intervenuta definizione medio tempore delle procedure amministrative di copertura del posto vacante;
- di disporre, che il presente decreto venga notificato all'interessato, e trasmesso al Segretario comunale;
- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Amministrativa per la cura della sua pubblicazione all'Albo Pretorio online, e sul Link Trasparenza del Comune di Condofuri.

IL SINDACO

Dott. Filippo Paino

(f.to digitalmente)

Per accettazione dell'incarico

Dott. Antonino Gullì

(f.to digitalmente)